



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio Politiche di Mercato e Qualità

Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale

FAQ al 7 settembre 2012

15) D. Nel caso di una OP richiedente, costituita in forma di Società consortile, ammessa a partecipare al bando direttamente in quanto già essa soggetto d'aggregazione, i soci dell'OP sono tutti ipso facto partner del progetto anche se non tutti partecipano alla sperimentazione?

R. Se la OP si presenta in forma di società consortile come soggetto già costituito in partenariato, tutti i soci della OP automaticamente sono considerati beneficiari e devono procedere all'apertura o all'aggiornamento del fascicolo aziendale. La condizione essenziale di partecipazione è che sia rispettato il vincolo che nessuna delle imprese del partenariato sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto. Se esiste una qualsiasi causa di esclusione, ai sensi del bando, anche per uno solo dei soci/partner della OP, automaticamente diventa causa di esclusione anche del partenariato.

La OP, in alternativa, potrebbe partecipare come partner di progetto insieme ad altri soggetti beneficiari (di cui al punto 7 del bando), in quel caso dovrebbe indicare negli allegati previsti dal bando solo i soci che partecipano attivamente alla sperimentazione e che pertanto dovranno costituire/ aggiornare il proprio fascicolo aziendale.

16) D. Nel caso di una OP costituita in forma di società consortile che partecipa al bando in quanto, di per sé aggregazione, quale soggetto deve svolgere il ruolo di capofila?

R. Il ruolo di capofila spetta alla società consortile, in quanto rappresenta i partner associati.

17) D. Il disposto, di cui al punto 8 del bando, secondo il quale nessuna delle imprese del partenariato debba sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto come si applica in caso di cofinanziamento?

R. La percentuale è sempre riferita al totale dei costi ammissibili del progetto che comprendono anche eventuali quote di compartecipazione dei partner (conferimenti in ore lavoro, apporto di materie prime, ecc.)

18) D. Per quanto riguarda i costi riferiti agli organismi di ricerca, ci si deve attenere alle stesse regole previste per i partner?

R. Sì. In particolare, i costi per il personale derivanti da contratti per l'attività ordinaria non sono ammissibili a rendicontazione. Nel caso in cui non sia possibile per l'ente di ricerca computare ore di straordinario al proprio personale (professori, ricercatori, esperti) può essere sottoscritto un contratto aggiuntivo, ulteriore rispetto all'inquadramento ordinario a cui ricondurre le prestazioni di progetto. In alternativa si può ricorrere alla prestazione qualificata del professore/ricercatore/esperto come prestazione professionale o consulenza. Le prestazioni relative alle attività di consulenza e quelle professionali possono essere contrattualizzate anche dal capofila e dai partner del progetto. I costi riferiti al personale facente parte del gruppo di lavoro di progetto non sono soggetti all'obbligo di presentazione di tre preventivi.

19) D. Il bando, al paragrafo 11, prevede che le spese relative all'Organismo di ricerca vengano giustificate e rendicontate alla stregua di servizi di consulenza offerti da un fornitore esterno al partenariato. E' possibile che fatturi anche una quota di spese generali?

R. Sì, l'Organismo di ricerca deve presentare giustificativi delle spese sostenute e fatturate. Nel caso abbia sostenuto costi considerati spese generali (es. utilizzo macchinari o strumentazioni dell'università o energia elettrica etc.) dovrà indicare, motivando, la quota parte imputata al progetto del costo sostenuto.